



*Procura Generale della Repubblica
della Corte di Cassazione*

Requisitoria e conclusioni scritte per:

UDIENZA CAMERALE SENZA DISCUSSIONE ORALE
(art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 28.10. 2020)

della
SEZIONE SECONDA PENALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 4.6.2024

Ruolo n. 3 (n. 10813/2024 R.G.)

Ricorrente: omissis

Ricorre contro: Sentenza della Corte di Appello di omissis

Irreperibilità della persona offesa- Sua rilevanza rispetto alla configurabilità della remissione tacita di querela- Esclusione

IL PUBBLICO MINISTERO

Rileva quanto segue.

La difesa ha reiterato all'interno del ricorso i quattro motivi già contenuti nell'atto di appello rispetto ai quali la Corte di Appello di omissis, come sarà sinteticamente precisato di seguito, si è espressamente con argomentazioni logiche e non meritevoli di alcuna censura in relazione alle prospettate violazioni di legge.

La natura meramente ripetitiva delle eccezioni delinea, in premessa, la inammissibilità del ricorso per assenza di effettivo confronto con la decisione impugnata e per la conseguente aspecificità dei motivi.

Deve, in ogni caso, osservarsi che il rigetto della eccezione di remissione tacita della querela si conforma agli orientamenti espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui a tale affermazione deve giungersi solo in presenza di elementi sintomatici di inequivoco significato la cui sussistenza non è stata ravvisata, nel caso di specie, dalla Corte di Appello; in particolare, è da condividere la considerazione secondo cui dalla sola irreperibilità della persona offesa non possa trarsi il convincimento della volontaria sottrazione al processo e del disinteresse rispetto al suo epilogo.

Allo stesso modo, non può censurarsi la considerazione secondo cui la causa di estinzione del reato di cui all'articolo 162 ter cp non possa trovare applicazione nel caso in esame, dal momento che- come evidenziato con logica e non censurabile considerazione espressa in sentenza- l'offerta reale non solo non è mai stata recapitata, ma, soprattutto, non risulta versata in atti alcuna attività da parte degli imputati finalizzata al reperimento della persona offesa.

Le eccezioni svolte in relazione alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cp e della sospensione condizionale della pena ripropongono valutazioni di puro merito che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso.

Roma, 26 aprile 2024

Il Sostituto Procuratore Generale
Vincenzo Senatore

**LA PRESENTE REQUISITORIA VALE QUALE MEMORIA DEL PUBBLICO MINISTERO NEL
CASO DI RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE**